

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1947 del 13/04/2017
Oggetto	Art. 110 del D.lgs. n. 152/2006 - Parti III e IV. HERA SPA - BOLOGNA. Impianto di depurazione ubicato in comune di RICCIONE, VIA PORTOFINO, 53. Iscrizione nell'elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 <i>l</i> comma 3. Revoca del Provvedimento n. 96 del 29.04.2009 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2022 del 13/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici APRILE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: Art. 110 del D.lgs. n. 152/2006 - Parti III e IV. HERA SPA - BOLOGNA. Impianto di depurazione ubicato in comune di RICCIONE, VIA PORTOFINO, 53. Iscrizione nell'elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 – comma 3. Revoca del Provvedimento n. 96 del 29.04.2009 e s.m.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, in precedenza assegnate alle Province, vengano esercitate dalla Regione mediante l'ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di autorizzazioni ambientali settoriali nonché finalizzati alla gestione dei rifiuti;
- l'art. 110 del D.lgs. n. 152/2006 il quale, ai commi 2 e 3 disciplina lo smaltimento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane, rispettivamente previo rilascio di autorizzazione alla gestione di rifiuti, ovvero, nel rispetto di particolari condizioni ivi indicate, mediante inoltro di comunicazione all'Amm.ne provinciale;
- la Del. G.R. n. 1053/2003 con la quale sono stati approvati gli indirizzi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATI:

- il Provvedimento n. 96 del 29.04.2009, così come modificato con Atto n. 241 del 22.09.2009, rilasciato dalla Provincia di Rimini alla ditta HERA SPA – BOLOGNA, quale gestore del servizio idrico integrato, di iscrizione al n. 4 quater nell'elenco dei gestori di impianto di

trattamento a seguito di comunicazione di modifica presentata il 11.02.2009 e s.m. ai sensi dell'art. 110 – comma 3 – del D.lgs. n. 152/2006;

- il Provvedimento n. 216 del 23.07.2013, rilasciato dalla Provincia di Rimini, di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi della rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di Riccione, Via Portofino, 53, in gestione ad HERA SPA – BOLOGNA;

VISTE le comunicazioni ex art. 110, successivamente ripresentate dalla ditta in oggetto, in adempimento a quanto stabilito nel provvedimento di iscrizione nell'elenco suddetto, nelle date 17.10.2012 e 16.03.2017, con cui HERA SPA comunica di apportare alcune modifiche all'attività svolta, concernenti i quantitativi dei rifiuti e l'ampliamento del bacino di provenienza dei rifiuti a tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO, altresì, che nell'ultima comunicazione presentata la ditta ha dichiarato che l'apporto massimo derivante dai rifiuti potenzialmente ammessi in ingresso, espresso in termini di KgBOD₅/giorno (2216,10 KgBOD₅/giorno) rientra nella capacità residua calcolata dell'impianto (20.643,00 KgBOD₅/giorno);

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. n. 23/2011, con la quale la Regione ha previsto un unico Ambito territoriale ottimale costituito dall'intero territorio regionale (attribuendo le funzioni già svolte dalle Agenzie provinciali, all'Agenzia territoriale dell'Emilia -Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR), si ritiene superato il vincolo territoriale espresso nel Provv. n. 96/2009 soprarichiamato, all'epoca coincidente con la Provincia di Rimini, e che pertanto i rifiuti ammessi presso il depuratore, possano provenire dall'intero territorio dell'Emilia-Romagna;

ACQUISITA agli atti la nota PGRN/2017/2944 del 31.03.2017 con la quale, su richiesta della struttura scrivente, il Servizio Territoriale di ARPAE ha prodotto una relazione tecnica, il cui contenuto si condivide, nella quale si dichiara che non si ravvisano motivi ostativi all'attività comunicata;

DATO ATTO che il Tariffario approvato con Del. del Dir. Gen. n. 66 del 25.05.2016 non prevede costi istruttori a favore di ARPAE per la comunicazione di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 152/2006;

VISTI gli esiti dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, in base ai quali, per le motivazioni riportate nella comunicazione sopra citata, si ritiene di dar luogo all'iscrizione di cui al dispositivo del presente provvedimento nonché provvedere alla revoca del Provvedimento n. 96/2009 come modificato dal Provvedimento n. 241/2009 e s.m. anche al fine di agevolare le operazioni di controllo;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTE:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. di iscrivere al n. **4 quinquies**, fatte salve le altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, con le limitazioni e prescrizioni di cui ai punti successivi, per le motivazioni richiamate in premessa, nell'elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 – comma 3 – del D.lgs. n. 152/2006, la Società **HERA SPA** quale gestore del servizio idrico integrato, avente sede legale in Comune di BOLOGNA - VIA C.B. PICCHAT, 2/4, relativamente al depuratore ubicato in Comune **di Riccione, Via Portofino, 53**;
2. di stabilire che i rifiuti ammessi sono quelli individuati all'art. 110 del D.lgs. n. 152 - c. 3 – lett. b) e c), identificati dai seguenti codici CER:

Rifiuti ammessi		Quantità max. ammessa
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	4.000 t/a
200304	fanghi delle fosse settiche	12.000 t/a
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	10.000 t/a

3. di stabilire che i rifiuti di cui al punto 2. dovranno pervenire dall'Ambito territoriale ottimale di cui alla L.R. n. 23/2011, coincidente con il territorio dell'Emilia-Romagna;
4. di stabilire che l'attività dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni previste dal D.lgs. n. 152/2006, dalle normative tecniche nazionali e regionali vigenti, nonché delle seguenti prescrizioni:
 - a. nel caso in cui la ditta acquisisca rifiuti identificati con codice CER 190805, al fine di utilizzarli per rigenerare il processo biologico dell'impianto, essa dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, specificando i quantitativi di fanghi introdotti nella linea acque;
 - b. dovrà essere attuato un programma di omologa e caratterizzazione quali-quantitativa dei rifiuti liquidi in ingresso all'impianto;
 - c. dovranno essere adottati degli standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;

- d.** il quantitativo giornaliero di rifiuti destinati al trattamento non potrà mai superare la capacità residua giornaliera di trattamento;
 - e.** i rifiuti identificati con codice CER 190805 sono immessi nella linea fanghi; i rifiuti con codice CER 200304 e 200306 sono immessi in testa all'impianto di trattamento, previo pretrattamento di grigliatura;
- 5.** di consentire l'attività comunicata a condizione che questa non comprometta:
 - a.** il possibile riutilizzo delle acque reflue depurate e dei fanghi prodotti;
 - b.** il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori;
 - c.** il rispetto dei parametri di cui all'art. 101 c. 1 e 2 – del D.lgs. n. 152/2006;
 - 6.** di revocare, per le motivazioni richiamate in premessa il Provvedimento n. 96 del 29.04.2009, così come rettificato con Atto n. 241 del 22.09.2009;
 - 7.** di stabilire che HERA SPA comunichi tempestivamente ad ARPAE ogni variazione che possa implicare una modifica al contenuto del presente atto;
 - 8.** di rammentare che la ditta in oggetto è tenuta ad adempiere agli obblighi concernenti la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente;
 - 9.** di subordinare la validità della presente iscrizione alla vigenza dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane del depuratore in oggetto;
 - 10.** di stabilire che la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 110 del D.lgs. n. 152/2006 dovrà essere ripresentata contestualmente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione delle acque reflue urbane del depuratore di cui in oggetto;
 - 11.** di stabilire che copia del presente atto e della documentazione utilizzata per l'adempimento a quanto disposto al precedente punto 4. lett. b. e c., dovranno essere conservati presso l'impianto di depurazione di cui all'oggetto e dovranno essere esibiti ad ogni richiesta di controllo;

12. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e al Comune di Riccione per opportuna conoscenza;
13. di individuare nell’Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
17. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.